Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 13 ottobre — Numero 243

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto di un palazzo a Rio Janeiro, da adibirsi a sede di quella R. ambasciata, per il prezzo di milleduecento contos di reis.

Art. 2.

Per la spesa di cui al precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, esercizio 1919-920 la somma di lire 2,700,000.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti il predetto acquisto è data facoltà al Governo del Re di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1834 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Capitolo	Importo
Cap. n. 64. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	16,800 —
Cap. n. 65. Spese di riscaldamento, ecc. (Idem)	42,400 —
Cap. n. 66. Stampati, registri, rilegature, ecc. (Idem)	30,030 —
Cap. n. 67. Retribuzioni e compensi per lavori, ecc. (Idem)	188,000 —
Cap. n. 68. Fitto di locali (Idem)	2,740 —
Cap. n. 69. Sussidi al personale in attività di servizio, (Idem)	5,030 —
Cap. n. 70. Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie (Idem)	2,000 —
Cap. n. 71. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio, ecc.	10,600 —
Cap. n. 89. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio nell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro	232.000 —
Cap. 89-*quater* (Di nuova istituzione). Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, di altre amministrazioni ed estradeficienza numerica del personale di ragioneria delle Intendenze medesime	100.000 —
Cap. 89-*quinquies* (Di nuova istituzione). Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici eventualmente distaccati in servizio delle Delegazioni medesime per lavori determinati dai provvedimenti di cui alla legge 4 giugno 1911, numero 487, nonchè dalla iscrizione delle pensioni di guerra e degli acconti relativi	150.000 —
Cap. 95. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	85.000 —
Cap. 96. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	20.000 —
Cap. 102. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	20.000 —
Cap. n. 107. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	70,000 —
Cap. n. 116. Spese casuali	40,000 —
Cap. n. 128. Mercedi e premi agli operai e loro superstiti, ecc. (Officina carte valori)	4,000,000 —
Cap. n. 130. Spese generali, macchine e materie prime, ecc.	3 500,000 —
Cap. n. 131. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	6,000,000 —
	14,514,540 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1837 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante concessioni di viaggio sulle ferrovie esercitate dallo Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tessere personali rilasciate agli onorevoli deputati per la XXIV legislatura valgono, agli effetti dei viaggi, fino alla data del 31 dicembre 1919.

I biglietti gratuiti di viaggio rilasciati dai senatori e deputati per l'anno decorrente dal 25 ottobre 1918 al 25 ottobre 1919, in base all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, hanno validità fino a tutto dicembre 1919.

Art. 2.

Il n. 7 della tabella *A* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 406, modificato con la legge 29 gennaio 1911, n. 32, è sostituito come segue:

« 7 - Ex deputati che abbiano esercitato il mandato almeno per dieci anni, computandosi per anno intiero qualsiasi frazione di esso ».

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DE VITO — SCHANZER

Il numero 1618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti dal Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la fabbricazione e l'emissione di monete di nichelio puro da cent. 50 e di bronzo da cent. 10 aventi le caratteristiche qui appresso indicate.

Art. 2.

Le monete di nichelio puro da cent. 50 portano sul diritto l'effige Sovrana rivolta a sinistra ed in giro la leggenda in carattere romano « VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA », sotto il nome dell'autore « G. ROMAGNOLI »; nel rovescio, sedente su carro tirato da quattro leoni, una figura muliebre recante nella mano sinistra una fiaccola accesa. In alto in carattere romano, il motto « AEQUITAS » e sulla fiancata del carro le iniziali « G. (Giuseppe) » R. (ROMAGNOLI) M. (Modello) A. (Attilio) M. (Motti) In. (Incise). Nell'esergo il millesimo di coniazione, l'iniziale « R. » per la Zecca e l'indicazione del valore.

Art. 3.

Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso, il diametro ed il contorno delle dette monete sono fissati come appresso:

Valore nominale della moneta	Grado minimo di purezza del metallo	Peso grammi	Tolleranza di peso in + o in —	Diametro millimetri	Contorno
Centesimi 50	millesimi 975	6	grammi 1 °/₀	24	liscio

Art. 4.

Le monete di bronzo da cent. 10 portano sul diritto l'effige Sovrana rivolta a sinistra ed in giro la leggenda in carattere lapidario romano « VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA » e sotto il nome dell'autore « A. Motti » sul rovescio un'ape che sugge un fiore, l'indicazione del valore cent. 10, il millesimo di coniazione, l'iniziale « R. » per la Zecca e sotto il nome dell'autore « R. Brozzi ».

Art. 5.

La composizione del metallo, il peso, la tolleranza, il diametro e il contorno della detta moneta sono fissati come appresso:

Metallo	Taglio	Diametro	Titolo		Peso		Contorno
			legale	Tolleranza in + o in —	legale	Tolleranza in + o in —	
Bronzo	Centesimi 10	Millimetri 22.5	Millesimi rame 950, stagno 40, zinco 10	Millesimi rame 10, stagno 5 zinco 5	grammi 5.400	Millesimi 15	liscio

Art. 6.

precedenti del presente decreto, ed agli annessi disegni visti di ordine Nostro dal ministro del tesoro.

Art. 7.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 8.

La R. Zecca è autorizzata a coniare nuove monete da cent. 50, aventi le caratteristiche esposte nei precedenti articoli, per un ammontare nominale di 10 milioni di lire, e da cent. 10 del nuovo modello per un ammontare nominale di 6 milioni di lire.

Essa potrà altresì procedere alla fusione di quelle da cent. 10, del tipo attuale che verranno ritirate dalla circolazione ed alla loro sostituzione con un equivalente ammontare di monete di nuovo tipo.

Art. 9.

L'entrata dei 16 milioni di lire corrispondenti al valore nominale delle monete che verranno emesse durante l'esercizio 1919-920 sarà inscritta in apposito capitolo della categoria di movimento di capitali con la denominazione « PRODOTTO DELLA EMISSIONE DI MONETE DI NICHELIO E DI BRONZO DI NUOVO MODELLO ».

Le spese relative a tale coniazione graveranno sul capitolo 282 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso e sui corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, n. 552, e 10 ottobre 1918, n. 1638;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Colla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati i decreti Luogotenenziali 7 aprile 1917, numero 552, e 10 ottobre 1918, n. 1638;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1795 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto opportuno istituire un segno d'onore da conferire a chi si sia reso benemerito della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere conferiti diplomi di benemerenza, di 1ª, 2ª e 3ª classe a chi si sia reso benemerito della diffusione ed elevazione della cultura, della pubblica istruzione e dell'educazione nel Regno.

Art. 2.

Il conferimento sarà fatto con Nostro decreto, su proposta del Nostro ministro segretario di Stato della pubblica istruzione, sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

Coloro cui saranno conferiti i diplomi di cui all'articolo 1, avranno facoltà di fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento, di bronzo.

Tali medaglie, del diametro di centimetri tre e mezzo, avranno da un lato la Nostra effige e dall'altro una corona di quercia con la leggenda « Ai benemeriti della pubblica istruzione » e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 312 e seguenti del Regolamento approvato con Nostro decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1798 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduti gli articoli 15 e 16 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 610;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 597;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento del Consiglio superiore della istruzione pubblica, della sua Giunta e delle sezioni della Giunta per l'istruzione media e per l'istruzione primaria e popolare, in attesa che siano immessi in carica i nuovi membri del Consiglio e il nuovo rappresentante dei capi d'istituto e degli insegnanti di scuole pareggiate nella sezione della Giunta per l'istruzione media, i quali dovranno sostituire i membri scaduti col 30 giugno 1919;

Udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio superiore della istruzione pubblica e il rappresentante dei capi istituto e degli insegnanti delle scuole pareggiate nella sezione della Giunta per l'istruzione media scaduti dall'ufficio il 30 giugno 1919 conservano l'esercizio delle loro funzioni nel Consiglio superiore, nella sua Giunta e nelle sezioni della Giunta per l'istruzione media e per la istruzione primaria e popolare sino al giorno che siano immessi in carica i nuovi membri destinati a sostituirli, e in ogni caso non oltre il 30 novembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1799 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, il quale all'art. 7 autorizza fra le altre, la spesa di cinquecento milioni di lire da assegnarsi ai bilanci delle poste e telegrafi, industria, agricoltura, finanze, istruzione pubblica, interno e colonie, per lavori, opere e forniture in genere, per opere di pubblica utilità;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528, col quale l'assegnazione per l'esercizio finanziario 1919-920 spettante al Ministero delle colonie è fissata in L. 25 500.000;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 e nei bilanci per la Tripolitania e la Cirenaica, la Colonia eritrea e la Somalia italiana per l'esercizio medesimo, sono apportate le variazioni di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

VARIAZIONI da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919 920 in relazione alle assegnazioni straordinarie di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

Categoria 1ª — Spese effettive.

Spese per le colonie.

Cap. n. 45-*bis*. Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella cirenaica (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita - 2ª rata)	20,000,000 —
Cap. n. 45-*ter*. Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Colonia eritrea (decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita - 2ª rata)	4,000,000 —
Cap. n. 45-*quater*. Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Somalia italiana (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita - 2ª rata)	1,500,000 —
	25,500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Tabella B.

VARIAZIONI da introdurre nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio 1919-920 in relazione delle assegnazioni straordinarie di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n 528.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria 1ª — *Entrate effettive.*

Entrate comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Cap. n. 27-*bis*. Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita - 2ª delle quattro rate)	20,000,000 —

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria 1ª. — *Spese effettive.*

Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Spese per il Governo e per i servizi civili.

(Nuova rubrica). Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.

Cap. n. 166-*bis*. Costruzione e impianti telegrafici e radiotelegrafici, spese di personale	750,000 —

Spese per la Tripolitania.

Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.

(Nuova rubrica). Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.

Cap. n. 188-*bis*. Opere marittime. Sistemazione e arredamento di porti della Tripolitania. Costruzione di fari, fanali e segnalamenti. Impianto di gru, pontili ed altre opere	per memoria
Cap. n. 188-*ter*. Opere stradali. Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	1,500,000 —
Cap. n. 188-IV. Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi per uffici, per alloggi e relative spese di primo impianto	1,500,000 —
Cap. n. 188-V. Opere idrauliche	50,000 —
Cap. n. 188-VI. Opere edilizie ed igieniche, costruzione di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	600,000 —
Cap. n. 188-VII. Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	per memoria
Cap. n. 188-VIII. Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie, stipendi, indennità ed assegni, funzionamento dei relativi servizi	200,000 —
Cap. n. 188-IX. Accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e primo impianto dei relativi registri. Spese di personale e di ufficio	500,000 —
Cap. n. 188-X. Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico. Spese di personale e di ufficio	500,000 —
Cap. n. 188-XI. Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Tripolitania	950,000 —
	5,800,000 —

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per i servizi civili.

(Nuova rubrica). Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.

Cap. n. 210-*bis*. Opere marittime - Sistemazione e arredamento di porti della Cirenaica - Costruzioni di fari, fanali e segnalamenti, impianto di gru, pontili ed altre opere	9,000,000 —
Cap. n. 210 *ter*. Opere stradali. Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	1,000,000 —

Cap. n. 210-IV. Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici o per alloggi e relative spese di primo impianto . . . . 1,000,000 —
Cap. n. 210-V. Opere idrauliche . . . . 50,000 —
Cap. n. 210-VI. Opere edilizie ed igieniche, costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione dei centri abitati . . . . 600,000 —
Cap. n. 210-VII. Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche . . . . . . (per memoria)
Cap. n. 210-VIII. Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie, stipendi, indennità ed assegni; funzionamento dei relativi servizi . . . . 150,000 —
Cap. n. 210-IX. Accertamento dei diritti fondiari nella Cirenaica e primo impianto dei relativi registri - Spese di personale e di ufficio . . . . 400,000 —
Cap. n. 210-X. Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico - Spese di personale e d'ufficio . . . . 700,000 —
Cap. n. 210-XI Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Cirenaica. . . . . 550,000 —

13,450,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Tabella C.

Variazioni da introdurre nel bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1919 920 in relazione alle assegnazioni di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.
TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*
Categorie 1ª — Entrate effettive.
Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Cap. n. 17-*bis*. Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Colonia eritrea (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528 - Spesa ripartita - ultima delle due rate) . . . . 4,000,000 —

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA.
TITOLO II. — *Spese straodinarie.*
Categoria 1ª — Spese effettive.
Spese civili.

(Nuova rubrica). Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.

Cap. n. 45-*bis*. Lavori di pubblica utilità cui si provvede coi fondi assegnati col decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528 . . . . . . 3,000,000 —
Cap. n. 45-*ter*. Ricerche, esplorazioni e lavori da eseguirsi anche fuori del territorio della Colonia nell'interesse generale di questa . . 1,000,000 —

4,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella D.

VARIAZIONI da introdurre nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1919-920 in relazione alle assegnazioni di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.
Titolo II. — *Entrate straordinarie.*
Categoria 1ª — *Entrate effettive.*
Contributi straordinari.

Cap. n. 11-*bis* Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Somalia italiana (decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528 - Spesa ripartita ultima delle due rate) . . . . 1,500,000 —

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA.
Titolo II. — *Spese straordinarie.*
Categoria 1ª — *Spese effettive.*

(Nuova rubrica). Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.

Cap. n. 48-*bis*. Impianto di un faro al Capo Guardafui, apparecchi e costruzioni accessorie . . . 300,000 —
Cap. n. 48-*ter*. Sistemazioni idrauliche sul Giuba e sull'Uebi Scebeli . . . . 800,000 —
Cap. n. 48 *quater*. Impianto di un Istituto siero-vaccinogeno centrale e di stazioni zootecniche secondarie - Ricerche d'acqua e impianto di pozzi per abbeverare il bestiame . . . . . 400,000 —

1,500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

Il numero 1800 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto i RR. decreti nn. 205 e 356 in data 19 gennaio e 10 marzo 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1560;

Visto i decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei ca.

rabinieri Reali che prestano servizio in Libia, è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero alla mano (1)		(2) Soldo annuale pel			
	Paga	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo d'alloggio maggiore	8,60	2,50	657,00	711,75	766,50	821,25
Maresciallo d'alloggio capo	8,30	2,00				
Maresciallo d'alloggio	8,05	1,50				
Brigadiere	7,15	1,15	565,75	620,50	675,25	730,00
Vice brigadiere	6,80	0,85	438,00	492,75	547,50	602,25
Appuntato	5,45	0,30	273,75	310,25	346,75	383,25
Carabiniere trombettiere	5,45	—				
Carabiniere	5,20	—				

Avranno inoltre diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, nonchè ai soprassoldi previsti dal decreto Luogotenenziale n. 491 del 6 aprile 1919, con le stesse norme e con la decorrenza dal 1° febbraio 1919, stabilite dal detto decreto.

Art. 30. — Oltre gli assegni, soprassoldi ed aumenti, stabiliti dall'articolo precedente i militari dell'arma dei carabinieri Reali continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base al decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919.

Art. 2.

La modificazione di cui al precedente articolo del presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1919 e s'intende che pei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia continuano ad essere applicabili, con le norme di cui all'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 491, le disposizioni relative agli aumenti delle paghe, contenute nel decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560.

Art. 3.

La dizione dell'art. 14 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è rettificata come segue:

« Art. 14. — Gli ufficiali, che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba oppure quella berbera, ecc. ».

Art. 4.

Agli indigeni dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e della Cirenaica, ai quali venga concessa la croce al merito di guerra istituita con R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, purchè tale ricompensa non sia concessa in commutazione di un encomio solenne, è dovuto un premio, per una volta sola, di lire cinquanta.

Tale disposizione ha effetto dal 19 gennaio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Compresa la quota mensa. Per quanto riguarda il vestiario e l'equipaggiamento valgono le disposizioni di cui all'art 7 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919 e le relative spese sono a carico del bilancio coloniale.

(2) Il sottufficiale o militare dell'arma dei carabinieri promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondentemente al numero di anni di servizio già prestato in colonia.

Il numero 1821 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri hanno fatto istanza per essere indennizzati dei danni subiti in conseguenza della guerra ed a causa del servizio, sia per la perdita, la distruzione o il deterioramento del mobilio e degli effetti di uso loro appartenenti, nelle sedi dove prestavano servizio, sia per le maggiori spese alle quali, tornati in Italia in tali condizioni, dovettero necessariamente sottostare;

Ritenuto che, analogamente a quanto venne già disposto per altri casi in materia di risarcimento di danni di guerra, le istanze suaccennate e quelle consimili che potessero ancora essere presentate al ministero, debbono essere convenientemente istruite per addivenire, se risultassero giustificate, alla concessione d'indennità proporzionali all'entità dei danni sofferti ed in relazione anche al grado ed alle condizioni di famiglia dei singoli funzionari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione con l'incarico di accertare, con tutti i mezzi possibili di prova, i danni denunciati con le istanze suaccennate o che verranno ancora denunciati, e di determinare con equi criteri l'indennità che a ciascun funzionario reputerà eventualmente dovuta.

Art. 2.

L'eventuale corrispondenza che la Commissione per i fini per i quali è istituita, potrà avere con le Regie autorità all'estero, sarà trasmessa per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari generali) che le darà il più sollecito corso.

Art. 3.

La Commissione è così composta:

Calisse prof. comm. Carlo, consigliere di Stato, deputato al Parlamento, presidente.

Dallari comm. avv. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Petrone cav. Michele, consigliere di Corte d'appello.

Fassati di Balzola marchese Ferdinando, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a riposo.

Chicco comm. Enrico, inviato straordinario e ministro plenipotenziario onorario, già R. console generale di 1ª classe.

Il cav. Oreste Torres, ragioniere di 2ª classe al Ministero degli affari esteri, disimpegnerà senza voto le funzioni di segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

[illegible]

Il numero 1823 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2086, e 22 giugno 1919, n. 1142, relativi alla istituzione di una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuovi contrassegni bollati;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori, di cui ai citati decreti Luogotenenziali, sono istituiti e messi in vendita presso gli uffici del Registro tredici contrassegni bollati di differente valore, da centesimi 5, 10, 15, 20, 25, 50 e da lire 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 4 e 5.

Detti contrassegni hanno tutti la forma di una fascetta rettangolare e misurano, esclusi i margini bianchi, millimetri 130 in lunghezza e millimetri 15 in altezza.

I contrassegni-fascette suddetti sono stampati su carta bianca nel cui spessore sono foggiate delle corone reali in filograna; essi risultano divisi in tre compartimenti: nel compartimento a sinistra sta rappresentato un disegno a motivi geometrici, delimitato in alto e in basso da due listelli, sul quale disegno è stampata la leggenda indicante il prezzo-limite in base al quale deve essere applicata la tassa; nel compartimento medio sta rappresentata una targa, la quale racchiude lo stemma reale contornato da due cornucopie, sormontato da un'altra piccola targhetta con la leggenda *Tassa di bollo* e fiancheggiato da un nastro a svolazzo su cui sta scritto *Vini e liquori in bottiglie*; nel compartimento a destra sta rappresentato un disegno a motivi geometrici, simile a quello del compartimento di sinistra, e su di esso è indicato il valore del contrassegno.

I tredici contrassegni-fascette in parola, sono stampati nei colori seguenti:

Fascetta da centesimi 5 in tinta bigia
Fascetta da centesimi 10 in colore rosso vivo
Fascetta da centesimi 15 in colore arancio
Fascetta da centesimi 20 in colore azzurro
Fascetta da centesimi 25 in colore bistro
Fascetta da centesimi 50 in colore giallo Washington
Fascetta da lire 1 — in colore lacca viola di garanza
Fascetta da lire 1 50 in colore bleu orientale
Fascetta da lire 2 — in colore sanguigno
Fascetta da lire 2 50 in colore verde
Fascetta da lire 3 — in colore lacca granata
Fascetta da lire 4 — in colore violetto Magenta rosso.
Fascetta da lire 5 — in colore bruno siciliano.

Art. 2.

La vendita dei contrassegni bollati anzidetti avrà principio a misura che gli Uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1829 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 897 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911;

Visto il R. decreto 21 aprile 1912, n. 502, relativo al personale familiare degli Istituti militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La paga attualmente percepita dal personale familiare degli Istituti militari di cui al R. decreto 21 aprile 1912, n 502, è aumentata nella misura di lire tre al giorno. A tale aumento non è applicabile nessuna delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, e del decreto del ministro del tesoro del 14 ottobre 1918, n. 14305.

La disposizione del presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1919.

Non sono applicabili al personale familiare degli Istituti militari le disposizioni del decreto Ministeriale 30 giugno 1919 riguardante miglioramenti economici al personale operaio borghese dell'Amministrazione militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1831 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 177, che stabilisce i premi e soprapremi di congedamento per i sottufficiali e militari di truppa che hanno prestato servizio durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il premio e soprapremio di congedamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 177, è esteso agli impiegati della posta militare assimilati a sottufficiali, caporali e soldati, secondo il grado di assimilazione, in base al servizio effettivamente prestato dal 23 maggio 1915 al 31 dicembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1832 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo restando il limite massimo di somma fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione del trattato di pace, potrà essere concesso un supplemento di prestito straordinario di guerra a coloro che abbiano conseguito un aumento di stipendio o mercede fisso e continuativo, di carattere organico e generale.

Tale supplemento sarà calcolato sulla differenza tra l'ammontare del prestito già concesso e quello cui il richiedente risulterà aver diritto in base all'emolumento aumentato.

Le norme che regolano la concessione del prestito suppletivo sono le stesse sancite dal decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, e la spesa annua di cui all'art. 9 del decreto stesso è elevata da lire settantamila a lire centomila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1755. Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, l'Accademia Cignaroli e scuola Brenzoni di pittura e scultura in Verona viene autorizzata ad accettare un legato della nuda proprietà di una casa in Verona, fattole dalla contessa Rosa Ventura vedova Bovio.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 24 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montenerodomo* (*Chieti*).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Montenerodomo, ridotto da quindici a cinque membri, non è più in grado di funzionare; nè può essere ricostituito per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

È necessario pertanto, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 corrente, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montenerodomo, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Vito De Thomasis, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 31 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acri* (*Cosenza*).

SIRE!

Sullo scorcio del dicembre del 1918, prendendo pretesto dall'intervento del prefetto per l'esecuzione di un decreto del commissario generale dei combustibili per la requisizione d'una zona di un bosco di proprietà municipale, il Consiglio di Acri rassegnava in massa le dimissioni, sicchè la gestione del Comune dovette provvisoriamente essere affidata ad un commissario prefettizio.

Non potendosi però, pel disposto del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, far luogo a breve scadenza alle elezioni generali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altra parte dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi che, da indagini eseguite dal commissario prefettizio, risultano in istato di deplorevole abbandono, si rende indispensabile procedere al formale scioglimento del Consiglio per sostituire con un R. commissario quello prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nel-

l'adunanza dell'8 luglio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 157;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acri, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Enrico Pirrone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 24 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pietralunga (Perugia).*

SIRE!

Dei venti consiglieri, assegnati al Comune di Pietralunga, sedici sono dimissionari.

Si rende, quindi, necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nella adunanza del 18 corr. - lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pietralunga, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Coccia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituisce un Comitato interministeriale per disciplinare le questioni inerenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Viste le note del 15 marzo 1919, n. 11671, e 3 maggio successivo n. 26937 del Comitato suddetto, nonchè la copia della nota 28 aprile 1919, n. 2931/1566 di questo Ministero, Ufficio speciale ferrovie, divisione 20ª, diretta al Comitato stesso;

Ritenuto che parte dei materiali automobilistici provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, attualmente a disposizione del Comando supremo, giusta quanto risulta dalle note sopra citate, verrà passata a questo Ministero che potrà cederla agli esercenti di autoservizi di trasporti su richiesta degli esercenti stessi;

Ritenuto che allo scopo di agevolare l'intensificazione degli autoservizi pubblici convenga accordare ai relativi esercenti ogni possibile facilitazione nella cessione del materiale di cui trattasi;

Visto l'estratto conforme del verbale della seduta 23 aprile u. s. del Comitato interministeriale sopraricordato e la copia della circolare 31 marzo 1919 approvata nella seduta medesima;

Ritenuto che la cessione dei materiali automobilistici da parte di questo Ministero agli esercenti di autoservizi di trasporto è da considerarsi eseguita, in vista dell'urgenza, per delega del suddetto Comitato interministeriale, epperò sono da applicarsi le norme stabilite con la circolare citata e quindi anche la facoltà di vendita a trattativa privata (art. 4 lettera c) in deroga a quanto dispone la legge sulla contabilità generale dello Stato;

Di concerto col ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La cessione di automateriale agli esercenti di servizi pubblici automobilistici, da parte del ministero dei lavori pubblici sarà stabilita in base all'accertato fabbisogno di ciascuna impresa, accordando preferenza a quelle che abbiano subìta requisizione di tutto o parte del proprio materiale di trasporto o che abbiano dovuto sospendere o ridurre il servizio in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 2.

La cessione avrà luogo in base ai prezzi che, dall'apposita Commissione indicata nella citata nota 15 marzo 1919 del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, verranno attribuiti agli autoveicoli per le registrazioni conseguenti al loro passaggio dall'autorità militare all'Amministrazione dei lavori pubblici, e con le condizioni e modalità stabilite negli articoli 4 a 10 del presente decreto.

Art. 3.

Sarà delegata ad un funzionario del Ministero dei lavori pubblici la facoltà di stipulare con le imprese acquirenti a norma dei precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, i singoli contratti i quali saranno senza altro esecutivi.

Il detto funzionario trasmetterà poscia i contratti al Ministero.

Art. 4.

Gli esercenti che intendono acquistare i materiali di cui al precedente art. 1, dovranno farne richiesta in carta da bollo al Ministero dei lavori pubblici per il tramite dei circoli ferroviari d'ispezione o per quello della Federazione nazionale dei servizi pubblici automobilistici.

Il Ministero, a suo giudizio insindacabile ed a seconda della disponibilità, stabilirà il quantitativo dei materiali da cedere agli esercenti di autoservizi di trasporti, ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 5.

All'atto della cessione dovrà stipularsi apposito contratto che, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, sarà firmato dal funzionario di cui al precedente art. 3.

Detto contratto dovrà contenere da parte del cessionario le seguenti dichiarazioni:

a) che riconosce l'automateriale di suo pieno gradimento, così come trovasi al momento della cessione, ed al prezzo fissato sia nell'insieme sia nei dettagli, anche nell'interno e nelle singole parti di tutti gli organi che lo costituiscono.

b) che esonera l'Amministrazione dei lavori pubblici da ogni responsabilità circa l'adattabilità, o meno, del materiale ai servizi cui dovrà essere destinato;

c) che esonera l'Amministrazione cedente da ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante dall'uso dell'automateriale stesso.

Art. 6.

Il pagamento del materiale ceduto dovrà essere effettuato mediante versamento presso la R. tesoreria e la relativa quietanza sarà ritirata dal funzionario del Ministero dei lavori pubblici incaricato della consegna.

Art. 7.

Agli esercenti di servizi pubblici sussidiati dallo Stato, purchè possano disporre liberamente dei sussidi stessi, è data facoltà di corrispondere l'importo dell'automateriale:

a) per il 30 per cento mediante versamento nella R. tesoreria all'atto della cessione;

b) per il 70 per cento, aumentato degli interessi di mora al tasso legale, mediante trattenute, in cifre pressochè uguali, sull'ammontare dei sussidi da corrispondersi loro dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concessionari che intendono valersi di tale facoltà dovranno espressamente dichiarare che autorizzano l'Amministrazione dei lavori pubblici a praticare le suddette trattenute. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in foglio a parte e se ne farà menzione nel contratto.

Gli interessi di mora saranno determinati in relazione alle scadenze delle rate del sussidio, prescindendo dalle date degli effettivi pagamenti.

Ove la somma corrispondente al 70 per cento del prezzo dell'automateriale ceduto sia superiore ai 2|3 dell'ammontare complessivo delle rate in scadenza sino al termine della concessione, la dilazione di cui alla lettera *b)* sarà accordata limitatamente ai 2|3 dell'importo delle rate da scadere.

Art. 8.

Nei casi di cui al precedente articolo 7 il materiale automobilistico prelevato, resta di piena ed intiera proprietà del Ministero dei lavori pubblici fino all'integrale pagamento dell'importo relativo da parte del concessionario. Resta fermo però il disposto dell'art. 5 per quanto riguarda le responsabilità di qualsiasi genere, derivanti dall'uso dell'automateriale stesso.

Art. 9.

Al cessionario è rigorosamente vietato di adibire l'automateriale ad usi diversi da quelli per i quali è ceduto, e di alienarlo senza espresso consenso scritto dell'Amministrazione dei lavori pubblici durante il periodo della concessione.

Nei casi di cui all'art. 7 l'alienazione da parte dei concessionari non potrà essere consentita dall'Amministrazione dei lavori pubblici se non previo pagamento completo del materiale da cedersi.

Art. 10.

All'atto della stipulazione del contratto i cessionari dovranno produrre una quietanza comprovante il versamento in tesoreria di una somma pari al 5 per mille dell'intiero importo del materiale da prelevarsi, per reintegro delle spese di amministrazione relative alle operazioni necessarie e per concessioni di premi ai funzionari che saranno incaricati del servizio secondo norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Roma, 21 luglio 1919.

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto [illegible]	85.50	
3.50 % netto [illegible]	—	
3 % lordo		
5 % [illegible]	92.00	

Corso medio dei cambi

del giorno 11 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,00 — Londra 41,66 Svizzera 177,94 New York 9,95 — Oro 165,17.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che in seguito alla prima applicazione della tabella *H* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo dell'Economato generale, dopo effettuate le promozioni, è rimasto vacante il posto di ispettore generale;

Decreta:

È aperto un concorso per titoli al posto di ispettore generale dell'Economato generale.

Al predetto concorso possono prendere parte i funzionari del Ministero di qualsiasi grado e categoria e gli avventizi in servizio presso l'Economato generale al 2 ottobre 1919.

Le domande devono essere presentate al Segretariato generale entro otto giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e devono essere corredate dei titoli comprovanti l'idoneità a coprire il posto messo a concorso.

Roma, 13 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca d'Aosta è ritornato l'altro ieri a Roma.

S. E. il ministro della pubblica istruzione ha inviato per la riapertura dell'Università di Vilna, il seguente telegramma al rettore di quella:

« Riaprendosi storica Università Vilna donde uscì genio Mickiewicz mando cordiale saluto espressioni simpatia voti mia patria.

Ministro istruzione Italia
Alfredo Baccelli ».

Per gli invalidi di guerra. — Iermattina, in Campidoglio, nella maggiore aula del palazzo senatoriale, si è inaugurata la terza Conferenza interalleata per l'assistenza degli invalidi di guerra.

Erano presenti, oltre alla rappresentanza italiana, i delegati del Belgio, della Gran Brettagna, del Canadà, degli Stati Uniti, della Francia, della Grecia, del Giappone, del Montenegro, del Portogallo, della Serbia.

La seduta solenne, imponente, venne aperta con un discorso del sindaco di Roma, on. senatore Apolloni. Parlarono poscia S. E. il ministro per l'assistenza militare e pensioni di guerra, on. Da Como, in rappresentanza del Governo; S. E. Albricci, ministro della guerra, in nome dell'esercito e dell'armata, e il tenente colonnello medico Galeazzi, presidente della Conferenza.

La cerimonia, riuscita solenne, si chiuse con una viva acclamazione all'esercito, alla marina e ai mutilati e invalidi di guerra.

Nel pomeriggio, alle 16, nel palazzo delle Esposizioni in via Nazionale, alla presenza delle autorità e di numerosi invitati, si è inaugurata la Mostra dei lavori eseguiti dai mutilati delle nazioni alleate ed associate.

*** S. E. il presidente del Consiglio ha inviato alla presidenza della Conferenza il seguente telegramma:

« Sono profondamente grato a cotesta on. Presidenza di avermi designato a presidente del Comitato d'onore della Conferenza interalleata per l'assistenza agli invalidi di guerra.

Vivamente rammaricato di non potere intervenire, invio la mia adesione cordiale e il mio saluto ai componenti tutti la Conferenza i cui lavori e le cui conclusioni io seguirò con l'interessamento che è doveroso verso i gloriosi invalidi ».

Nelle terre redente. — Ieri, a Trento, è stato commemorato solennemente l'anniversario della inaugurazione del monumento a Dante, il primo che la redenta sorella ha festeggiato in un regime di libertà.

Un immenso corteo trasse a deporre corone sul monumento, e al Municipio un Comitato di signore torinesi consegnò la bandiera nazionale alla città sorella.

Nella giornata ebbero luogo, tra la generale esultanza, altri patriottici festeggiamenti.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Le notizie pubblicate da alcuni giornali in ordine all'applicazione del contributo straordinario di guerra contengono inesattamente alcuni studi preparatori e per quanto riguarda le tabelle non corrispondono a verità ».

*** Un altro comunicato reca:

« In ordine alle notizie pubblicate su mutazioni nel regime dei depositi presso le Banche e gli Istituti di risparmio, va avvertito che queste notizie sono completamente fantastiche.

« Il Governo non intende modificare in nulla il regime dei depositi, che continueranno a rimanere con le stesse disposizioni odierne anche sotto la forma di titoli al portatore ».

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale, ascendonono, secondo l'ultimo elenco pubblicato, a lire 30.639.373,75.

TELEGRAMMI "STEFANI"

ROMA, 11. — L'Ambasciata britannica comunica:

« Sono state pubblicate da vari giornali italiani notizie di una così detta cessione all'Abissinia del porto di Seila, da parte del Governo britannico, nonchè di qualche accordo economico reciproco tra i due Governi.

Il Governo di S. M. britannica non ha concluso nessun accordo di tal genere, e non ha neppure cognizione alcuna del medesimo ».

PARIGI, 11. — Il Senato ha approvato il trattato di pace con 217 voti e una astensione.

I progetti di alleanza con l'Inghilterra e con gli Stati Uniti sono stati approvati all'unanimità con 218 voti.

LONDRA, 11. — Il Re ha ratificato il trattato di pace con la Germania; il relativo documento è stato spedito oggi a Parigi.

STOCCOLMA, 11. — In seguito all'avanzata delle forze tedesche che occupano un sobborgo di Riga, il Governo lettone si è rifugiato a Rodenpois, fra Riga e Wenden.

Secondo un comunicato estone le truppe lettoni si sono ritirate dopo aver fatto saltare i ponti.

Si svolge fra lettoni e tedeschi un duello di artiglieria e di mitragliatrici.

PARIGI, 12. — La nota che i Governi alleati hanno deciso di far rimettere al Governo romeno, a cura dei loro rappresentanti a Bukarest, esamina i punti sui quali la Romenia è in disaccordo con le potenze dell'Intesa, e spiega le ragioni per le quali fu inserita nel trattato di pace la clausola relativa alle minoranze.

La nota annunzia che sottoporrà all'esame di una Commissione speciale, nominata oggi, la questione delle requisizioni operate in Ungheria dalle truppe romene di occupazione. La nota fa poi conoscre il sentimento degli alleati riguardo al governo ungherese di Friedrich che non è considerato come il rappresentante della volontà nazionale dell'Ungheria.

Il documento infine pone in rilievo gli inconvenienti della situazione creati dal fatto che la Romania non ha ancora firmato il trattato di pace.

LONDRA, 12. — Il ministro per gli affari esteri annuncia che conformemente ad una decisione presa dal Consiglio supremo economico la Lista nera è definitivamente soppressa.

PARIGI, 12. — Il *Temps* dice che Allerma Gade, il quale si è imbarcato il 10 corrente a New York diretto a Brest, viene in Europa col titolo di commissario degli Stati Uniti per l'Estonia e la Letonia.

Il Governo americano gli ha conferito questo titolo, e non quello di ministro, per far rilevare che la sua presenza non implica il riconoscimento, da parte degli Stati Uniti, dei governi locali.

Gade, che fu a Bruxelles in qualità di addetto navale, è stato anche, durante la guerra, collaboratore di Hoover.

PARIGI, 12. — Il *Temps* ha da Berlino:

La Commissione nazionale baltica di Riga ha dichiarato di mantenere la neutralità nel conflitto russo-lettone.

La *landhwer* baltica non parteciperà alla difesa di Riga, poichè essa combatte i bolscevichi nelle regioni di Dunarburg.

Nei circoli bene informati di Berlino si ritengono esatte le notizie secondo le quali l'armata dell'ovest che combatte i lettoni, trovasi nei sobborghi di Riga.

Si ammette anche che il distaccamento di Biscof si trovi ora con questa armata.

Il generale Von der Goltz ha invitato ora le truppe ad obbedire all'ordine di sgombrare i territori baltici dato dal governo. Si ritiene che queste istruzioni categoriche decideranno i soldati tedeschi, che fanno parte del corpo di spedizione autonomo e quelli del distaccamento Bischof, a seguire l'esempio dei loro compagni già partiti.

PARIGI, 12. — Si ha da Budapest: In conformità alla decisione dell'Alto comando romeno le truppe romene sgombrano il territorio ungherese, situato ad ovest del Danubio e lo consegnano all'esercito ungherese.

Fino a nuovo ordine le truppe romene continueranno ad occupare la linea Valivi-Zvolglye.

Direttore. DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.